



REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA, PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni e dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e degli altri soggetti obbligati ai sensi del Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della Legge n. 441 del 05/07/1982 e s.m.i.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- a) al Presidente, agli Assessori, ai Consiglieri provinciali
- b) ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati degli Enti o Istituti Privati, al cui funzionamento la Provincia concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di € 258.228,00.
- c) ai Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori generali delle società al cui capitale la Provincia concorra nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%;
- d) al personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto ha disposto l'art. 17, comma 22, della Legge 15/05/1997, n. 127.

ARTICOLO 2

Dichiarazione iniziale dei titolari di cariche elettive e degli amministratori provinciali

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o dalla nomina, i Consiglieri Provinciali, il Presidente e gli Assessori sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale una dichiarazione, da rendersi su modello conforme a quello approvato in allegato 1);1A) con la quale indicare:

- a) i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;

- b) le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
- c) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
- d) la partecipazione in società quotate e non quotate;
- e) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

I beni di cui ai precedenti punti a) ed e) vanno dichiarati anche se in comproprietà o in co-intestazione. La consistenza di cui al precedente punto e) sarà quella risultante alla data del 31/12 dell'anno di riferimento.

La dichiarazione contiene la formula *“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”* e deve essere sottoscritta e datata dal dichiarante.

2. Alla dichiarazione devono allegarsi i seguenti documenti:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi IRPEF o stralcio della stessa che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza o certificazione CUD (certificato unico dipendente) per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) una dichiarazione separata concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”* seguita dalla data e dalla firma. A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (allegato 6).

c) una dichiarazione attestante eventuali altri incarichi presso enti pubblici o privati ovvero eventuali incarichi regolati o finanziati con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei relativi compensi corrisposti.

d) il curriculum vitae con indicazione, nella sezione riferita ai dati personali, del codice fiscale

3. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all'interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.

ARTICOLO 3

Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il 2° grado

1. Il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri, all'atto del deposito di cui al precedente art. 2, sono tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge (o stralcio di essa, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a), per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. ,dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela. (Allegati 1B;1C;1D)
2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 2. nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi (o stralcio di essa , come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a). (Per il coniuge, figli e parenti entro il secondo grado di parentela è omessa la presentazione del curriculum vitae).
3. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non vi consentano, attestandolo. Viene in ogni caso data evidenza del mancato consenso, in fase di pubblicazione dei dati, sul sito internet dell'ente. Il consenso si intenderà in ogni caso negato qualora non pervenga al protocollo generale della Provincia di Como nei termini definiti dal presente regolamento.

ARTICOLO 4

Dichiarazioni successive

1. Le ulteriori dichiarazioni annuali, rese nel corso del mandato, devono essere presentate entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, unitamente ad una dichiarazione per segnalare le variazioni intervenute nello stato patrimoniale o conferma dello stato patrimoniale (allegato 2).

2. Alla dichiarazione deve, in ogni caso, allegarsi copia della dichiarazione dei redditi del dichiarante, del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado se consenzienti (o stralcio di essa, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a).

ARTICOLO 5

Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i Consiglieri, Presidente o Assessori uscenti devono presentare una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata (allegato 3)
2. In ogni caso, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF (o stralcio di essa, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a) .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in caso di rielezion e del soggetto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 2.

ARTICOLO 6

Modulistica

1. Le dichiarazioni vengono effettuate sui moduli rilasciati dalla Segreteria Generale secondo i modelli 1); 1A); 1B); 1C); 1D); 2); 3); 4); 5); 6) allegati, che formano parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

Termini del procedimento- Sanzioni

1. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria Generale invia a ciascun Consigliere, al Presidente, agli Assessori, la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno 30 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l'adempimento.
2. Decorsi i termini per la consegna, il Segretario Generale invia agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione.

3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Segretario Generale diffida, a mezzo PEC/raccomandata A.R., l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.

4. Se i soggetti di cui ai precedenti commi, diffidati, non adempiono nei termini assegnati o non forniscano giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, la mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 2, 4 e 5 comporteranno l'irrogazione, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs33/2013, di una sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 10.000 con la seguente gradualità:

Da 500,00 € a 5.000,00 € per la parziale o mancata ottemperanza;

Da 5.001,00 € a 10.000,00 € per la parziale o mancata ottemperanza in caso di recidiva.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni, o l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate dalla normativa vigente (L. 689/1981).

L'organo competente ad irrogare la sanzione è il Segretario Generale a cui compete la pubblicazione, del provvedimento sanzionatorio, sul sito internet dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8

Obblighi di titolari di cariche direttive

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle concernenti le spese per la propaganda elettorale (art 2 comma 2 lett. b), si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 1, lett. b del presente regolamento (*Presidenti, Vice Presidenti, Direttori Generali, Amministratori Delegati degli Enti o Istituti Privati, al cui funzionamento la Provincia concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di € 258.228,00.*) ed ai soggetti indicati all'art 1 lett. c del presente regolamento. (*Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori generali delle società al cui capitale la Provincia concorra nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%*).

2. Il Dirigente competente, con apposito provvedimento, individua gli Enti, gli Istituti e le Società le cui cariche comportino, per i soggetti indicati al precedente comma l'adempimento degli obblighi previsti nel presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 2, (ad eccezione di quelle concernenti le spese per la propaganda elettorale), 3, 4 e 5 si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 1, lett. d del presente regolamento (*personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto ha disposto l'art. 17, comma 22, della Legge 15/05/1997, n. 127*).

4. I dirigenti provinciali presentano al Segretario Generale, la documentazione e le dichiarazioni relative al proprio stato patrimoniale.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, presentano le dichiarazioni relative al proprio stato patrimoniale su modelli conformi a quelli riportati in allegato 4) e 5). Agli stessi soggetti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7(*termini del procedimento-sanzioni*), stabilendo che in caso di inadempimento totale o parziale, anziché la sanzione amministrativa, è prevista la menzione di tali inadempienze nell'apposita sezione del sito internet provinciale di cui al successivo art. 9 e per i dirigenti provinciali anche l'eventuale sanzione disciplinare secondo le procedure e la gradualità di cui al CCNL – personale dirigente del comparto Regioni ed Enti Locali.

ARTICOLO 9

Publicità della situazione patrimoniale e dei dati dell'anagrafe degli Amministratori

1. Concluse le procedure di cui al precedente articolo 7, la Segreteria Generale provvede alla redazione, nell'apposita sezione del sito internet provinciale dei dati, in sintesi tabellare, contenuti nelle dichiarazioni previste all'art. 2, all'art 3, ove consentito, all'art. 4, e all'art. 5 del presente regolamento. Nella stessa sezione è riportato, per ciascun soggetto, l'importo del reddito complessivo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi, o stralcio di essa, depositata nei modi precedentemente richiamati. Sono anche riportate le notizie relative alle eventuali diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze, previste dal regolamento oltre i dati, per i componenti degli organi di indirizzo politico ai sensi dell'art 14 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli atti di nomina o di proclamazione e di durata dell'incarico, del curriculum vitae, dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, degli importi dei viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, dei dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti o comunque di qualsiasi incarico con oneri a carico della finanza pubblica, oltre, altresì, ai rimanenti dati previsti *dall'Anagrafe degli Amministratori della Provincia di Como* approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale. n.7 del 16/02/2009 (si sottolineano: gli atti presentati con relativo iter fino alla loro conclusione, il quadro delle presenze ai lavori

degli Organi di indirizzo e governo, i voti espressi sugli atti adottati dagli Organi deliberanti). Analogamente si procederà, a redigere separata scheda per i soggetti di cui all'art. 1, lett. d) riguardante gli specifici dati per il personale con qualifica dirigenziale.

2. La diffusione delle notizie riportate nelle dichiarazioni rese dai Consiglieri, dal Presidente, dagli Assessori ed agli altri soggetti obbligati di cui all'art. 1 del presente regolamento, ha luogo mediante la pubblicazione nelle sezioni dedicate del sito Internet della Provincia di Como ai sensi della normativa in premessa richiamata. Il Segretario Generale, con propria nota, comunica al Presidente della Provincia la disponibilità di tali dati sul sito dell'ente e lo informa ad ogni aggiornamento intercorso.

3. I documenti, le informazioni e i dati oggetto del presente regolamento sono pubblicati in osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, e s.m.i. in particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 9 e 14. Alle informazioni e dichiarazioni dei soggetti diversi dal titolare della carica non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n° 33.

4. La documentazione originale è conservata presso la Segreteria Generale, che dispone in ordine alle richieste di accesso alla stessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A fronte della messa a disposizione on line di dati personali il Segretario Generale individua ogni idoneo accorgimento volto ad assicurare il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati pubblicati. Sulle dichiarazioni rese, ai sensi del presente regolamento, lo stesso Segretario Generale effettuerà i dovuti controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli articoli 2, 4 e 5 del presente regolamento.

6. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale di copia del materiale depositato, da rilasciare senza il pagamento di alcun onere.

ARTICOLO 10

Responsabile

1. Il responsabile dell'osservanza di quanto contenuto nel presente regolamento è il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013.

ARTICOLO 11

Privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro – tempore* della Provincia di Como
2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.

ARTICOLO 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione,
2. Il presente Regolamento, dal momento dell'entrata in vigore, completa ed integra per la parte relativa ai soggetti di cui all'art 1 lett. a), quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 del 16/02/2009 *“Istituzione dell'anagrafe degli Amministratori della Provincia di Como”*,
3. A norma dell'art 49 comma 3 del D.lgs. 33/2013 le sanzioni ed i relativi importi indicati all'art 7 del presente regolamento si applicano, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 33/2013. (20aprile 2013).
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, viene utilizzata l'apposita modulistica ivi allegata. La Segreteria Generale provvederà, successivamente, alle eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti in relazione a sopravvenute esigenze tecniche e/o nuove norme di legge in materia di obblighi di pubblicazione a carico dei soggetti di cui al precedente art.1.
5. La Segreteria Generale curerà la consegna, a tutti gli amministratori (a seguito della convalida degli eletti o all'accettazione della nomina) ed al personale con qualifica dirigenziale, di copia del presente regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nel tempo in materia.